

11. MINIMALI, MASSIMALI ED ALIQUOTE ENASARCO 2025

La Fondazione Enasarco, come di consueto, ha provveduto a comunicare gli importi dei minimali contributivi e dei massimali provvigionali per l'anno 2025, così come a confermare le aliquote contributive previste per il calcolo dei contributi da versare.

Massimali provvigionali

- 30.057 euro per agenti plurimandatari;
- 45.085 euro per agenti monomandatari.

Si ricorda che il massimale provvigionale annuo non è frazionabile.

Minimali contributivi dovuti

- 507 euro per agenti plurimandatari;
- 1.011 euro per agenti monomandatari.

In relazione al minimale contributivo si ricorda:

- che non è dovuto se nel corso dell'anno non si matura alcun compenso (principio di produttività);
- che è dovuto se il rapporto di agenzia ha prodotto provvigioni nel corso dell'anno, sia pure in misura minima. In tale ipotesi, ovvero se almeno in un trimestre sono maturate provvigioni, dovranno essere pagate anche le quote trimestrali di minimale corrispondenti ai trimestri in cui il rapporto è stato improduttivo;
- che per gli agenti che svolgono l'attività in forma di società di capitali (Spa o Srl) non è previsto alcun minimale contributivo.

In tema di aliquote contributive, come anticipato, nulla è cambiato.

Per i rapporti intrattenuti con agenti strutturati come impresa individuale (anche impresa familiare) o società di persone (Snc e Sas), l'aliquota totale è del 17%, di cui il 14% per le prestazioni previdenziali e il 3% a titolo di solidarietà. Tale aliquota è suddivisa equamente tra agente (8,50%) e preponente (8,50%).

Nel caso l'agente di commercio operi, invece, sotto forma di società di capitali (Srl o Spa), il contributo andrà versato su tutte le somme corrisposte per provvigioni, dunque senza alcun limite massimale, con un'aliquota contributiva che varia in funzione dei seguenti scaglioni:

Provvigioni annue	Aliquota contributiva		
	Quota preponente	Quota agente	Totale
Fino a 13.000.000 euro	3,00%	1,00%	4,00%
Da 13.000.000,01 a 20.000.000 euro	1,50%	0,50%	2,00%
Da 20.000.000,01 a 26.000.000 euro	0,75%	0,25%	1,00%
Oltre 26.000.000 euro	0,30%	0,20%	0,50%

Con l'anno 2024 è terminata, invece, quella specifica agevolazione per "giovani agenti", risalente al 2021 e valida fino al 2023, ex articolo 5-bis, Regolamento Enasarco.

Si ricordano, infine, le scadenze relative all'invio della distinta trimestrale e al pagamento della contribuzione dovuta:

I trimestre (gennaio-febbraio-marzo 2025)	20 maggio 2025
II trimestre (aprile-maggio-giugno 2025)	20 agosto 2025
III trimestre (luglio-agosto-settembre 2025)	20 novembre 2025
IV trimestre (ottobre-novembre-dicembre 2025)	20 febbraio 2026